

FONDAZIONE CARLO PERINI

STATUTO

COSTITUZIONE

Articolo 1

E' costituita per iniziativa dell'associazione "CIRCOLO CULTURALE CARLO PERINI - ONLUS" la Fondazione senza scopo di lucro denominata

"FONDAZIONE CARLO PERINI"

con sede in Milano, via Val Trompia n. 45/A, avente durata illimitata.

FINALITA' E ATTIVITA'

Articolo 2

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante svolgimento di attività nei settori della

formazione e della promozione della cultura e dell'arte.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di:

- favorire, nel consolidamento degli ideali democratici e repubblicani scaturiti dalla Resistenza al Fascismo contenuti nella Costituzione Italiana, incontri, dibattiti, manifestazioni artistiche, convegni, studi e ricerche che mirino ad avviare un colloquio tra esponenti del mondo politico, economico, scientifico, letterario, artistico, religioso e culturale di interesse cittadino, regionale, nazionale ed internazionale, avendo particolare attenzione ai problemi dell'area metropolitana milanese e della Regione Lombardia.

Tali iniziative tendono ad inserire dinamicamente e concretamente cittadini diversi per estrazione sociale e culturale in una dimensione di dialogo, di confronto, di capacità, di ascolto tra società civile milanese e lombarda con le istituzioni locali (Regione Lombardia, Province, Comuni) per affrontare temi culturali di ampio interesse e di maggiore attualità a scala comprensoriale, regionale, nazionale ed internazionale;

- promuovere tali iniziative sia direttamente che indirettamente in collaborazione con le istituzioni locali e possibilmente centrali: in primis con la Regione Lombardia, la

Provincia di Milano, il Comune di Milano e i Consigli di Zona e, all'occorrenza, in collaborazione con altri gruppi e associazioni della società civile milanese e lombarda. L'obiettivo è di individuare temi, argomenti di dibattito, proposte di iniziative di comune interesse facilitando il civile e democratico confronto tra le diverse ideologie e superando le culture di appartenenza con esperienze culturali che affondano le loro radici sul territorio e che credono nei valori di libertà e di democrazia sanciti nella carta costituzionale;

- promuovere ed organizzare progetti comuni e occasioni di collaborazione e di coordinamento in rete con altre fondazioni, associazioni, ONLUS ed enti in genere, al fine di sostenerne l'impegno e l'attività e di affrontare con modalità concordate, allo scopo di prevenire la dispersione delle rispettive risorse, i principali problemi sociali, culturali e urbanistici riguardanti la realtà milanese e lombarda;

- intervenire presso gli organi di stampa e il mondo dei mass-media affinché le proposte e le iniziative culturali programmate dalla Fondazione siano sostenute facendo sì che l'azione di presenza e di testimonianza culturale non abbia soltanto una mera funzione cittadina o regionale o nazionale, ma come qualsiasi altra manifestazione abbia una larga eco

nell'opinione pubblica in un clima di partecipazione e di confronto tra istituzioni e società civile, in un corretto rapporto di collaborazione che non intacchi l'autonomia e la libertà di programmazione della Fondazione stessa. Le manifestazioni possono svolgersi in sedi istituzionali centrali e periferiche, presso sedi di Cinema, Sale ed ambienti privati in ambito cittadino e non escludendo ambiti regionali.

Alla normale attività di programmazione delle iniziative culturali, si affiancano:

- studi, ricerche, pubblicazioni, mostre annuali fotografiche o di altro genere artistico, concorsi annuali di particolare interesse sull'area metropolitana e sul resto del territorio lombardo;
- la gestione di una biblioteca, denominata "Biblioteca popolare", a carattere specializzato su Milano e la Lombardia, sui quartieri e le zone del decentramento in collaborazione con il Comune di Milano - Settore Decentramento, o con altro ente pubblico competente;
- la custodia di un archivio storico, con l'eventuale collaborazione del Comune di Milano - Settore Decentramento - o di altro ente pubblico competente, per la conservazione degli studi e delle ricerche, per la raccolta della

documentazione fotografica e del materiale di studio sulle periferie urbane e sulle esperienze del decentramento amministrativo esistente nelle città della Lombardia. L'archivio conserverà distintamente tutto il materiale riguardante la storia e l'attività dell'associazione "CIRCOLO CULTURALE CARLO PERINI - ONLUS" e della "Fondazione Carlo Perini", con il relativo materiale di segreteria, rassegna stampa, corrispondenza.

Tanto la Biblioteca quanto l'archivio storico hanno la funzione di garantire, in modo organico e efficiente, un servizio all'utenza composta essenzialmente da studenti universitari, operatori sociali e culturali, studiosi delle periferie urbane e delle esperienze esistenti sul decentramento amministrativo nelle città della Lombardia che siano alla ricerca di documentazione da consultare per i loro lavori di ricerca. Nell'archivio saranno custoditi sia i filmati e i materiali audiovisivi raccolti dall'associazione "CIRCOLO CULTURALE CARLO PERINI - ONLUS" sia i materiali di analogo genere raccolti dalla "Fondazione Carlo Perini" nel corso dei concorsi annuali da esse indetti su tematiche di interesse cittadino e regionale. Tanto la biblioteca quanto l'archivio saranno tenuti presso la sede della Fondazione in Milano, Via Val Trompia n. 45/A.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra enunciate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi del D.Lgs. 460/97.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 3

Sono organi della Fondazione:

- a) il Comitato Permanente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

IL COMITATO PERMANENTE

Articolo 4

Il Comitato Permanente è composto da un numero di membri non inferiore a 21 (ventuno) e non superiore a 61 (sessantuno).

Tutti i membri del Comitato Permanente hanno gli stessi poteri e le medesime prerogative.

I primi membri del Comitato Permanente sono nominati all'atto della costituzione della Fondazione.

Altri membri, previa loro domanda, potranno eventualmente essere nominati con delibera del Comitato Permanente stesso, da assumere con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

E' altresì possibile l'ammissione di nuovi membri nel Comitato Permanente su iniziativa del Consiglio Direttivo, sempre subordinata all'approvazione del Comitato Permanente stesso.

Ciascuno dei membri del Comitato Permanente resta in carica per n. 4 (quattro) esercizi, incluso l'esercizio in corso alla data della nomina, e può essere rieletto anche più volte consecutivamente.

La qualifica di membro del Comitato Permanente si perde nei seguenti casi:

- decesso;
- dimissioni;
- assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive del Comitato Permanente.

Alla scadenza, il membro che cessa dalla carica potrà essere sostituito mediante delibera del Comitato Permanente, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. La delibera di nomina di uno o più nuovi membri sarà necessaria laddove il numero complessivo dei componenti del Comitato Permanente sia sceso al di sotto del limite minimo sopra indicato.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo verificherà la composizione del Comitato Permanente, facendone annotazione nell'apposito libro del Comitato.

Articolo 5

Il Comitato Permanente viene convocato mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, trasmessa dal Presidente al

domicilio dei membri, con un preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data dell'adunanza.

La convocazione del Comitato Permanente ha luogo, almeno una volta all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o quando è resa necessaria dall'applicazione delle norme del presente statuto, o quando ne è fatta richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Comitato Permanente:

- a) determina il numero dei componenti ed elegge i membri del Consiglio Direttivo, anche tra soggetti estranei ai propri membri, fatta eccezione per i primi consiglieri che sono nominati nell'atto costitutivo;
- b) nomina il Collegio dei Revisori;
- c) delibera l'ammissione di nuovi membri del medesimo Comitato Permanente, a norma del precedente articolo 4;
- d) esamina e delibera sulle materie che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei propri membri;
- e) esprime il proprio parere sulle modifiche del presente statuto e sull'eventuale istanza di estinzione della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è di diritto anche Presidente del Comitato Permanente.

Le adunanze del Comitato Permanente sono valide se è presente, anche per delega, almeno la maggioranza dei Membri che lo compongono.

Salvo che nei casi diversamente regolati, le deliberazioni del Comitato Permanente sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese.

All'inizio di ogni riunione, il Comitato Permanente elegge un Segretario, su proposta del Presidente.

Di ogni adunanza, e delle relative deliberazioni, il Segretario redigerà verbale su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di sette ad un massimo di undici membri compreso il Presidente, eletti dal Comitato Permanente, in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal suo insediamento, elegge tra i suoi membri un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, salvi i primi che possono essere nominati nell'atto costitutivo.

Il Vice Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di sua assenza o altro impedimento, e lo coadiuva in generale nello svolgimento della sua attività.

La presenza del Vice Presidente comprova ad ogni effetto l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Tesoriere ha la funzione, all'interno del Consiglio Direttivo, di curare e aggiornare la tenuta della contabilità secondo i principi di legge e della corretta amministrazione.

Il Segretario ha la funzione di redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo su apposito libro. I verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

In assenza del Segretario, le sue funzioni saranno svolte da uno dei membri del Consiglio Direttivo, appositamente designato a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 (quattro) esercizi, a far data dal giorno della nomina.

Esso viene convocato, anche con lettera ordinaria, ogni qual volta il Presidente od il Vice Presidente lo ritenga necessario, ovvero a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese.

Articolo 8

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza alcuna limitazione, salvo quanto di competenza - per legge o per statuto - del Comitato Permanente.

Esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti più idonei per il raggiungimento delle finalità statutarie, compreso quello di conferire eventuali deleghe dei propri poteri sia al Presidente sia a singoli componenti il Consiglio stesso e/o a terzi.

Articolo 9

Pertanto, tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sui provvedimenti da adottare e sulle direttive da prendere in materia di attuazione dei fini statutari della Fondazione e definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività;
- b) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio della Fondazione, ivi compreso l'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili, l'assunzione di prestiti, fidi ed operazioni finanziarie passive in genere;
- c) delibera in materia di assunzione, licenziamento e stato giuridico ed economico dell'eventuale personale;

- d) redige e approva il bilancio annuale di esercizio a norma di legge;
- e) delibera su tutti gli argomenti previsti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalle Autorità competenti che non siano riservate al Comitato Permanente;
- f) ratifica le decisioni assunte in via di urgenza dal Presidente;
- g) approva l'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto;
- h) può nominare, tra i suoi membri, uno o più consiglieri delegati per speciali materie o categorie di atti.

Articolo 10

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso, salvo il primo Presidente che può essere nominato nell'atto costitutivo.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente la Fondazione sia di fronte ai terzi sia in giudizio, con facoltà di nominare procuratori speciali o ad negotia per categorie determinate di atti e in particolare con la facoltà di delegare al Tesoriere specifici poteri in materia contabile e bancaria;
- b) appone la propria firma sugli atti e sui documenti della

Fondazione e, in particolare, sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione, con le modalità stabilite al comma 4 dell'art. 6 dello statuto;

c) convoca e presiede il Comitato Permanente e il Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno delle rispettive riunioni;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato Permanente e dal Consiglio Direttivo;

e) assicura la continuità amministrativa della Fondazione in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti;

f) può prendere, nei casi di urgenza o necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole poi alla ratifica del Consiglio stesso alla prima riunione.

Tutti i poteri sopra elencati spettano al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 11

Il Collegio dei Revisori è composto da tre revisori effettivi e da due supplenti, eletti dal Comitato Permanente che ne designa anche il Presidente.

Il Collegio dura in carica quattro anni.

Esso ha il compito di controllare periodicamente l'amministrazione della Fondazione, di vigilare

sull'osservanza della legge e dello statuto e di redigere la annuale relazione sul bilancio d'esercizio.

I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Permanente e del Consiglio Direttivo e possono essere consultati dal Presidente anche per pareri collegiali su argomenti specifici.

Articolo 12

Tutte le cariche nell'ambito della Fondazione sono elettive e gratuite.

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Articolo 13

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) dalle somme di danaro e da ogni altro bene mobile ed immobile, che potranno pervenire alla Fondazione per contribuzioni spontanee, donazione, eredità, legato, acquisto o in qualsiasi altra forma, a titolo sia gratuito sia oneroso;
- c) dalle rendite dei beni elencati nei precedenti punti a) e b).

Articolo 14

La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi statutari con:

- a) le rendite del proprio patrimonio;

b) i contributi, le sovvenzioni e i donativi provenienti da Enti, da istituzioni e da altri soggetti, pubblici e/o privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) da ogni altro provento, anche di proprie iniziative, non esplicitamente destinato ad incrementare il patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Tutti gli utili e gli avanzi della gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

(cfr. art. 10, 1° comma, lett. d ed e, D. Lgs. 460/97)

Articolo 15

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e cessa il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, in preventivo e in consuntivo, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il servizio di cassa è eseguito - di regola - da un istituto

di Credito, di notoria solidità, designato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Di tutte le deliberazioni adottate dagli Organi Collegiali della Fondazione sarà redatto il verbale da trascriversi negli appositi registri, tenuti in conformità alle prescrizioni di legge.

NORME FINALI

Articolo 17

Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere apportate con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo - convocato con il preavviso di trenta giorni - con la maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, previo parere obbligatorio, non vincolante, del Comitato Permanente.

La durata della Fondazione è illimitata.

L'estinzione della Fondazione avrà luogo per le cause e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 18

Nel caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio netto finale che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto, nel rispetto delle finalità statutarie, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito anche l'organismo di controllo ("Agenzia") istituito e

disciplinato dal D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329. (cfr. art. 10, 1° comma, lett. f, D. Lgs. 460/97).

Articolo 19

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti per le Fondazioni riconosciute.